




COMUNE DI ARCOLA

P.zza Muccini n. 1 19021 Arcola (SP)
Tel. 0187 952811 - Fax 0187 955168
PEC: comune.arcola@legalmail.it

Regolamento comunale di utilizzo e fruizione delle aree verdi comunali ad uso pubblico.

Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 86 del 28.07.2016



Sommario

ART.1 - - FINALITA'	3
ART.2 - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART.3 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.4 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	3
ART.5 - SORVEGLIANZA E VIGILANZA DELLE AREE VERDI.....	4
ART.6 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO.....	4
ART.7 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	6
ART.8 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA.....	7
ART.9 - NORME GENERALI.....	8
ART.10 - NORME PER LA TUTELA DEL VERDE.....	8
ART.11 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI.....	9
ART.12 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO	10
ART.13 - ATTIVITA' CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE	10
ART.14 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	11
ART.15 - DIVIETI E RESPONSABILITÀ.....	11
ART.16 - SANZIONI	13
ART.17 - NORME DI RINVIO.....	14
ALLEGATO 1 - ELENCO AREE VERDI COMUNALI AD USO PUBBLICO	15
ALLEGATO 2 – AREE VERDI COMUNALI AD USO PUBBLICO FASCICOLO CARTOGRAFICO ..	17

TITOLO I – FINALITÀ E NORME DI GESTIONE

ART.1 - - FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) Tutelare le aree verdi comunali ad uso pubblico come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- b) Disciplinare le principali norme di comportamento a tutela delle aree verdi e dei loro fruitori;
- c) Disciplinare i principali elementi di decoro urbano per la valorizzazione delle aree verdi comunali ad uso pubblico al fine di promuovere e migliorare la loro fruibilità, nell'ottica di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio;
- d) Stabilire criteri di utilizzo delle aree verdi comunali per lo svolgimento di attività di interesse pubblico anche di iniziativa privata.

ART.2 - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento trova applicazione nelle aree verdi di proprietà comunale ad uso pubblico, anche qualora annesse e/o pertinenziali ad edifici comunali ad uso pubblico, individuate in allegato al presente regolamento (Sub- A) e indicate sul territorio con opportuna segnaletica.

Per aree verdi oggetto del presente Regolamento si intendono spazi pubblici comunali a verde pubblico dotati o meno di attrezzature pubbliche di uso collettivo, quali elementi di arredo urbano e giochi/ attrezzature per lo svago e il tempo libero, ricadenti nelle zone territoriali omogenee F) così come definite dall' art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967*).

Il presente Regolamento trova applicazione anche per le aree verdi ad uso pubblico di nuova formazione.

ART.3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Chiunque fruisca delle aree verdi oggetto del presente Regolamento è tenuto al loro rispetto, al rispetto degli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano compromettere la fruizione delle aree verdi da parte di chiunque e dei manufatti /arredi / attrezzature su di esse insistenti.

ART.4 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Presso le aree verdi sono svolte le seguenti tipologie di manutenzione ricorrente:

- a) Manutenzione ordinaria del verde ;
- b) Manutenzione della pubblica illuminazione comunale;
- c) Manutenzione e conservazione degli arredi urbani e attrezzature pubbliche di uso collettivo quali Giochi/ Attrezzature;
- d) Manutenzione edile e impiantistica degli elementi costituenti l'area verde e il suo contesto.

All'Ufficio Ambiente del Comune di Arcola è affidata la gestione della cura e manutenzione del verde presente nelle aree oggetto del presente Regolamento, all'Ufficio energia la gestione della pubblica illuminazione comunale a servizio delle aree verdi, all'Ufficio Decoro Urbano la cura degli arredi urbani.

ART.5 - SORVEGLIANZA E VIGILANZA DELLE AREE VERDI

L'Ufficio di Polizia Locale vigila sulla corretta fruizione delle aree verdi da parte degli utenti, verifica l'osservanza delle regole di fruizione stabilite dal presente Regolamento, commina le sanzioni previste ai trasgressori.

L'Ufficio di Polizia Locale, sentito il Sindaco, propone per esigenze di tutela della sicurezza, decoro urbano e dell'ordine pubblico, l'installazione di sistemi di videosorveglianza delle aree verdi, da realizzarsi previo specifico progetto esecutivo.

L'Ufficio di Polizia Locale verifica altresì l'osservanza degli orari di fruizione delle aree verdi così come stabiliti nel presente Regolamento.

L'Area Ambiente provvede ad organizzare l'apertura e la chiusura dei cancelli d'ingresso nelle aree verdi ove presenti, avvalendosi del servizio di volontariato civico comunale o di terzi ad uopo incaricati.

ART.6 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO

a) Norme generali

L'insieme degli elementi di arredo urbano presso le aree verdi di che trattasi (es. tavoli, panchine, sedute, bacheche, giochi ludici, cestini di raccolta rifiuti, fioriere, ecc..) e delle attrezzature correlate, compresi gli elementi di illuminazione pubblica, costituiscono un complesso di elementi finalizzati a migliorare la fruibilità dei luoghi e che concorrono a definire l'immagine del Comune. L'installazione e l'organizzazione di tali elementi dovrà sempre considerare il contesto di riferimento e le caratteristiche esistenti in cui si inseriscono, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi. Le installazioni di elementi di arredo urbano temporanee o permanenti, sono disposte dall'ufficio decoro urbano dell' Ente. Quelle di iniziativa di terzi sono autorizzate dall'Ufficio decoro urbano comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale con specifica deliberazione della Giunta comunale adottare criteri stilistici e tipologici omogenei per particolari aree verdi o di contesto urbano, tramite l'elaborazione di specifici e dettagliati progetti, redatti, anche su proposta di terzi interessati, previa acquisizione del parere tecnico del/i responsabile/i degli Uffici comunali per il decoro urbano e l'energia e degli uffici competenti e/o sovraordinati, in funzione dei vincoli dei luoghi.

b) Requisiti degli arredi ad uso pubblico

L'inserimento di nuovi arredi non deve costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica fruizione dell'area verde. Gli arredi dovranno essere corrispondenti e posizionati nel rispetto delle norme previste. Nelle aree vincolate i relativi progetti di inserimento saranno sottoposti al parere preventivo degli Enti sovraordinati competenti per territorio ove previsto.

Gli elementi di arredo urbano, siano essi permanenti o temporanei, dovranno rispondere a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 5/02/2015 e ss.mm.i., contenente "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano";

Gli arredi, comprese le strutture ombreggianti in genere, dovranno privilegiare i materiali ecocompatibili, riciclati o riciclabili, ovvero a marchio certificato in legno o plastica ed i tessuti di copertura in tinta unita ove previsti. Gli elementi metallici (ferro, ghisa, alluminio, acciaio, ecc...) sono consentiti con funzioni strutturali di sostegno. Le fontanelle pubbliche sono ammesse in ghisa del tipo omogeneo a quelle già presenti in gran parte del territorio.

c) Chioschi e gazebo

L'installazione di chioschi, gazebo e similari è subordinata, al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto e delle autorizzazioni e concessioni degli uffici competenti, come previsto dalla normativa vigente.

I chioschi non potranno superare i 15 mq. di superficie e dovranno essere realizzati nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato; in linea generale è ammesso l'utilizzo di strutture in legno, metalli, plastiche con finitura nei colori verde o marrone privilegiando materiali ecocompatibili a marchio certificato.

d) Monumenti, manufatti commemorativi, decorazioni, opere d'arte e altri manufatti di interesse storico o artistico

La collocazione di questi manufatti nelle aree verdi è prevista solo se riveste interesse collettivo da definirsi di volta in volta con specifico atto deliberativo della Giunta comunale.

Le caratteristiche costruttive e l'aspetto estetico devono ben inserirsi nel contesto esistente risultante da specifico progetto da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale. La realizzazione è subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalle normative vigenti.

e) Impianti di illuminazione

Tutti gli impianti di illuminazione esterna devono rispettare i criteri atti alla riduzione dell'inquinamento luminoso ed essere a ridotto consumo energetico, come previsto dalla normativa vigente, di legge e di Regolamento.

Il disegno, la tipologia e la finitura dei corpi illuminanti di pubblica illuminazione devono essere conformi a quelli esistenti; l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ancorché temporanei è rilasciata dagli uffici comunali competenti previa acquisizione del parere degli uffici energia e decoro urbano dell'Ente.

f) Altri elementi di arredo urbano

Nelle aree verdi le installazioni di elementi di arredo urbano temporanee o permanenti ancorché non esplicitamente indicati nel presente Regolamento (es. segnaletica direzionale e di utilizzo, segnaletica pubblicitaria, giochi e attrezzature diversi dall'arredo urbano, fontane, armadietti elettrici, ecc...), sono autorizzate dall'Ufficio decoro urbano dell'Ente previa predisposizione/esame di adeguato progetto e acquisizione del parere preventivo degli uffici competenti ove previsto per norma.

g) Pubblicità

Di norma non sono ammesse forme di pubblicità presso le aree verdi salvo quanto stabilito con disciplina approvata dal Consiglio comunale.

E' comunque sempre ammessa l'informazione della ragione sociale di imprese e/o associazioni che effettuino donazioni di arredi o attrezzature o erogino contributi per l'allestimento delle aree verdi oggetto del presente Regolamento.

ART.7 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta dei rifiuti urbani presso le aree verdi comunali consiste in via ordinaria nello svuotamento dei cestini di raccolta (c.d. gettacarte) separata per tipologia differenziata.

Le attività di spazzamento comprendono lo spazzamento manuale delle aree pavimentate e la raccolta di eventuali residui sulle aree a verde.

Le predette attività ordinarie sono programmate nell'ambito del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani.

Possono essere autorizzati specifici interventi di pulizia anche straordinari da parte dell'Ufficio ambiente dell'Ente secondo necessità, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

In caso di svolgimento di eventi, attività, iniziative presso le aree verdi, l'autorizzazione all'esecuzione delle stesse deve prevedere specifiche modalità di gestione dei rifiuti e pulizia, con

spese a carico del responsabile dell'organizzazione/ titolare dell'attività autorizzata, secondo preventivo del gestore del servizio pubblico di gestione rifiuti.

Per quanto non indicato al presente articolo si applica il vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

ART.8 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Le occupazioni di suolo pubblico nelle aree verdi comunali sono consentite solo previa autorizzazione espressa, rilasciata secondo il vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche comunali.

La concessione verrà rilasciata fatti salvi i regolamenti vigenti e i pareri di uffici ed eventuali enti competenti, previa acquisizione del parere tecnico motivato favorevole dell' ufficio comunale per il decoro urbano e degli uffici preposti alla manutenzione delle aree verdi.

TITOLO II - FRUIBILITA' DELLE AREE VERDI

ART.9 - NORME GENERALI

Le aree verdi di proprietà comunale ad uso pubblico sono fruibili da chiunque in osservanza delle regole comportamentali stabilite con il presente Regolamento.

Tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dal presente regolamento ed indicati a cura della Polizia Locale nelle bacheche dell'area verde e/o negli avvisi esposti presso i rispettivi ingressi.

E' consentito il libero accesso alle biciclette, negli appositi percorsi ciclo-pedonali, condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione d'uso.

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti in contrasto con disposizioni di legge e non conformi all'ordine pubblico nonché non conformi al buon costume e al decoro urbano; in via generale sono vietati comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori.

Ogni fruitore delle aree verdi comunali è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da cose o da animali di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

In caso di avverse condizioni atmosferiche per pioggia, temporali, vento, neve, gli utenti sono tenuti ad adottare misure di buonsenso di autoprotezione e cautela per la propria incolumità (es. non sostare sotto e/o in prossimità degli alberi e delle palificazioni elettriche), e sono tenuti ad osservare le eventuali specifiche norme di comportamento disposte ovvero, in caso di allerta meteo, emanate dal Sindaco quale autorità di protezione civile locale.

ART.10 - NORME PER LA TUTELA DEL VERDE

I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato. Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestio possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini a pedata e i veicoli giocattolo usati dai bimbi.

Le aiuole fiorite non sono calpestabili.

Esclusivamente a scopi didattici e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono essere raccolti dalle scuole comunali singoli esemplari della vegetazione, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

Sono vietati in genere tutti i comportamenti che possano danneggiare gli alberi e la vegetazione arborea ed in particolare l'affissione alle alberature di cartelli, manifesti e simili, salvo le etichettature botaniche comunali.

ART.11 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI

Le aree verdi nell'arco dell'anno sono fruibili al pubblico secondo i seguenti orari:

- ✓ **dal 1 ottobre al 31 marzo dalle ore 7.30 - 18.30**
- ✓ **dal 31 marzo al 30 settembre dalle ore 7.30 - 21.30**

In casi particolari, con disposizione motivata del Sindaco potrà essere prorogata o contratta la fascia oraria di ordinaria fruizione dandone tempestiva comunicazione ai Responsabili degli uffici comunali.

In caso di specifica richiesta da parte dei cittadini residenti, la Giunta comunale può disporre con proprio atto la proroga alle ore 24.00 della chiusura serale.

In qualsiasi caso, salvo che per motivi di pubblico interesse o di necessità contingibili e urgenti, l'orario di chiusura serale o notturno non dovrà protrarsi oltre le ore 24.00 e l'apertura mattutina non prima delle ore 7.30.

In caso di deroghe connesse allo svolgimento di attività rumorose dovrà essere richiesto il preventivo parere dell'Ufficio ambiente conforme al Regolamento acustico comunale.

L'accesso o la fruizione delle aree verdi o di parte di esse, o di strutture in esse presenti, può essere temporaneamente interdetto/a per esigenze di manutenzione o di interventi di urgenza o in caso di pericolo, con provvedimento del Responsabile di Polizia Locale anche su segnalazione/richiesta del Sindaco o dei Responsabili degli uffici comunali preposti.

Deroghe agli orari di ordinaria apertura/fruizione per lo svolgimento di attività temporanee occasionali (manifestazioni, eventi ludico – ricreativi – culturali, ecc..) dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale acquisiti i pareri degli uffici competenti.

I Responsabili comunali addetti alla manutenzione di tali aree possono disporre la chiusura/ interdizione temporanea totale o parziale delle aree verdi per necessità di manutenzione e per motivi di sicurezza dandone informazione al Sindaco e alla Polizia Locale e ai Responsabili di Area.

Il Sindaco può sempre disporre la chiusura/ interdizione temporanea totale o parziale delle aree verdi per motivi di sicurezza, fatte salvi gli ordinari poteri di ordinanza di contingibilità e urgenza.

ART.12 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico – fisico motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura, lo svago; tali attività non devono né arrecare disturbo agli altri frequentatori né arrecare danni all'ambiente naturale, ai manufatti, agli arredi, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

Le apparecchiature a diffusione sonora per uso proprio possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Nelle aree verdi possono essere svolti pic-nic e festicciole di gruppo per bambini negli spazi appositamente attrezzati e nel rispetto del presente Regolamento.

Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa diversa dal comma precedente, se consentita dal presente Regolamento, dovrà essere preventivamente autorizzato come disciplinato dal presente Regolamento.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini/ ragazzi con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica installata sulle attrezzature o nelle bacheche e comunque con un'età inferiore ai 15 anni.

L'uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature come la fruizione delle aree verdi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

ART.13 - ATTIVITA' CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE

Nelle aree verdi è consentito lo svolgimento di spettacoli, eventi sportivi, culturali e ricreativi e iniziative a carattere ambientale organizzati dall'Amministrazione comunale di Arcola previa approvazione da parte della Giunta comunale di ogni specifica iniziativa.

Lo svolgimento occasionale di tali eventi di iniziativa privata può essere concesso, con deliberazione della Giunta comunale acquisiti i pareri tecnici degli uffici competenti in conformità ai vigenti regolamenti comunali.

Il rilascio dell'autorizzazione per gli eventi di iniziativa privata è altresì subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area corredato di ricevuta di versamento di una cauzione a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali. L'importo di cauzione, commisurata al tipo di iniziativa per cui si richiede l'autorizzazione è stabilito dal Responsabile dell'Ufficio decoro urbano dell'Ente con atto motivato.

Nelle aree verdi comunali sono vietate le attività di commercio anche itinerante fatto salvo lo svolgimento di attività produttive temporanee e/o itineranti anche di carattere commerciale temporanee connesse agli eventi di cui al presente articolo .

Specificatamente per l'Area verde "Polivalente", ogni utilizzo diverso della pista di pattinaggio e campo basket deve essere preventivamente autorizzato. La destinazione funzionale di tali spazi è segnalata con apposita cartellonistica.

ART.14 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Nelle aree verdi comunali è vietato l'accesso dei veicoli motorizzati.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di soccorso, delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e dei servizi comunali per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- di servizio per lo svolgimento delle attività di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo delle stesse da parte del personale comunale e terzi incaricati;
- di servizio per lo svolgimento degli eventi / manifestazioni/attività autorizzate;
- appartenenti al servizio di sorveglianza e/o addetti alla chiusura – apertura delle aree verdi;
- funzionali alla gestione dei rifiuti e manutenzione del verde;
- di servizio di protezione civile.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze e simili usate per il trasporto di portatori di handicap e delle biciclette elettriche a pedalata assistita.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di autoveicoli per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, condotti a velocità moderata, con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

ART.15 - DIVIETI E RESPONSABILITÀ

All'interno delle aree verdi sono vietati i seguenti comportamenti:

- Introdurre cani;
- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- Eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- Raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
- Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;

- Provocare danni a strutture e infrastrutture;
- Inquinare il terreno;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere siano essi solidi che liquidi;
- L'uso di qualsiasi mezzo a motore ad esclusione dei casi stabiliti al precedente articolo 14 o autorizzati dal Comune;
- Realizzare scarichi;
- Realizzare depositi di materiale di qualsiasi tipo;
- Affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, salvo le etichettature botaniche comunali;
- Scavalcare cancelli, recinzioni, transenne o i ripari posti a confine dell'area verde e/o a protezione delle strutture delle stesse o di parti di esse;
- Accendere fuochi,
- Abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti,
- Imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso e gli arredi urbani e le strutture ludiche;
- Depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
- Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori degli appositi servizi igienici;
- Consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze dei luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione;
- Adibire le panchine a giaciglio salvo per motivi di salute (malore o svenimento) o salire su di esse con i piedi.
- Utilizzare modellini miniaturizzati con motore a scoppio;
- Utilizzare i cestini di raccolta rifiuti per usi diversi dal conferimento di rifiuti domestici prodotti in modeste quantità nell' area verde in cui sono collocati;
- Campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi,
- Utilizzare le fontane pubbliche presenti per lavarsi con detersivi/ saponi e similari e per lo svolgimento di attività di balneazione o per svolgere operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi.

E' vietata l'ostruzione o la deviazione delle acque, l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, spreco dell'acqua e il servirsene per innaffiare ed ogni altro comportamento contro la tutela dell'uso dell'acqua pubblica.

E' vietato l'utilizzo di qualsiasi sostanza nociva per l'uomo, la flora la fauna ed il verde compresi i prodotti erbicidi, ad esclusione dei prodotti utilizzati dagli operatori dell'Amministrazione comunale o da essa incaricati.

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo salvo deroghe regolamentate concesse in caso di eventi/iniziativa/manifestazioni autorizzate.

ART.16 - SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo I del presente Regolamento che non siano già previste da specifiche leggi o regolamenti di settore, comporta, quale pagamento in misura ridotta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. 689/81 e successive modifiche e integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00 (duecento/00) nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; tale obbligo verrà espressamente indicato dall'agente accertatore nel verbale di accertamento, specificando il termine temporale entro cui provvedere.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, quale pagamento in misura ridotta, di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui sopra, il Responsabile di Polizia Locale ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

Le trasgressioni al titolo II del presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze e/o Regolamenti connessi al tipo di violazione comminata.

Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle persone incaricate della vigilanza o appartenenti alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati ad interventi di manutenzione del verde pubblico e ripristino ambientale ovvero all'acquisto di arredo urbano.

I volontari civici in attuazione e nel rispetto del regolamento comunale per il servizio di volontariato civico potranno segnalare eventuali inosservanze al presente Regolamento agli Organi di vigilanza che provvederanno ai dovuti accertamenti e indagini ed eventuali conseguenti sanzioni.

ART.17 - NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” - art. 4, è rinviata al Regolamento sulla concessione dei beni comunali la disciplina sulle modalità di concessione in gestione delle aree riservate al verde pubblico urbano, riservate alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, cedute al Comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, per quanto concerne la manutenzione.

E’ rinviato alla Giunta comunale il successivo aggiornamento degli allegati.

Il presente Regolamento si compone di n.17 articoli e n. 2 allegati.



COMUNE DI ARCOLA

P.zza Muccini n. 1 19021 Arcola (SP)
Tel. 0187 952811 - Fax 0187 955168
PEC: comune.arcola@legalmail.it

Regolamento comunale di utilizzo e fruizione delle aree verdi comunali ad uso pubblico.

Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. del

ALLEGATO 1 - ELENCO AREE VERDI COMUNALI AD USO PUBBLICO

NUMERO	DESCRIZIONE/UBICAZIONE
001	Area Verde Polivalente - Località Ponte di Arcola
002	Area Verde - Località Termo Via delle Ville
003	Area Verde esterna Centro sociale Bassano - Località Termo Via delle Ville
004	Piazza Ugo Muccini - Area a Verde esterna Palazzo Comunale - Località Arcola Centro Storico
005	Area Verde Tre Fontane – Località Arcola Centro Storico
006	Area Verde esterna sede comunale decentrata – Località Piazza 2 Giugno
007	Area Verde Via Valentini (Parco del Pozzo) – Via Valentini
008	Area Verde Piazza della Resistenza – Piazza della Resistenza
009	Area Verde Via Porcareda – Località Arcola
010	Area Verde Via Nuova ex Aurelia Sud – Località Ressora
011	Aree a verde SUA Assocasa - Via Aurelia Sud/ Via Porcareda - Località Ressora
012	Area Verde case ARTE Via Aurelia Sud - Località Ressora
013	Area Verde Via Gaggiola – Località Romito Magra
014	Area Verde Piazza Walter Tobagi – Località Romito Magra
015	Area verde Parco dell'Acquedotto - Località Romito Magra
016	Area Verde Via Calesana - Località Romito Magra
017	Area Verde Via Ragnara - Località Romito Magra



COMUNE DI ARCOLA

P.zza Muccini n. 1 19021 Arcola (SP)
Tel. 0187 952811 - Fax 0187 955168
PEC: comune.arcola@legalmail.it

Regolamento comunale di utilizzo e fruizione delle aree verdi comunali ad uso pubblico.

Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. del

ALLEGATO 2 – AREE VERDI COMUNALI AD USO PUBBLICO FASCICOLO CARTOGRAFICO